

Rassegna Stampa

di Giovedì 5 giugno 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
33	Il Sole 24 Ore	05/06/2025	Ance torna sul Dl Aiuti: da limitare la revisione dei prezzi in diminuzione (G.Latour)	3
22	Italia Oggi	05/06/2025	Piu' facile ristrutturare (M.Pauletti)	4
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
5	Avvenire	05/06/2025	Meta investe sul nucleare per l'IA (I.Solaini)	5
Rubrica Lavoro				
1	Il Sole 24 Ore	05/06/2025	La fuga dei giovani costa allo Stato 11 miliardi (L.Galvani)	8
Rubrica Economia				
34	Il Sole 24 Ore	05/06/2025	Polizze catastrofali, troppa discrezionalità sulle sanzioni accessorie	10
1	Il Sole 24 Ore	05/06/2025	PRIMATO ITALIANO POST COVID (M.Fortis)	11
Rubrica Professionisti				
28	Italia Oggi	05/06/2025	Stp, piu' poteri ai professionisti (L.De Angelis)	13
32	Il Sole 24 Ore	05/06/2025	Riforma commercialisti, incompatibilita' al test della previdenza (F.Micardi)	14
Rubrica Fisco				
32	Il Sole 24 Ore	05/06/2025	Professioni, regime di neutralita' per le societa'	15



Ance torna sul Dl Aiuti: da limitare la revisione dei prezzi in diminuzione

Decreto Infrastrutture

**Problemi per 17mila cantieri
Rischi per le contabilità
già chiuse nel 2023 e 2024**

Giuseppe Latour

Garantire le tutele della revisione prezzi a chi ne ha effettivamente bisogno. Parte da questo punto l'audizione dell'Ance alla legge di conversione del Dl Infrastrutture. La commissione Ambiente della Camera ha proseguito la sua raccolta di pareri sul Dl 73/2025; a rappresentare i costruttori Antonio Ciucci, delegato Ance e presidente Ance Roma-Acer.

«La questione più urgente - spiega Ciucci - è la sistemazione del Dl Aiuti, che porta a una rivisitazione dell'articolo 9 del decreto». Il Dl Infrastrutture contiene un meccanismo di attribuzione della revisione prezzi ai contratti esodati, rimasti esclusi dalle tutele del Dl Aiuti e da quelle del decreto Sostegni-ter. L'incastro di due interventi ha, infatti, creato una categoria di contratti pubblici privi di meccanismi contrattuali o extra-contrattuali idonei a coprire l'ipotesi di incremento dei prezzi in fase di esecuzione. A queste situazioni viene applicato l'istituto della revisione dei prezzi nella versione disciplinata dal Codice dei contratti (la cui attuazione è da completare).

Il problema è che la definizione inserita nel Dl Infrastrutture non si integra con le norme già approvate. «La formulazione attuale - prosegue il presidente Acer - rischia di tutelare casi che già hanno una tutela». Viene, cioè, attribuita la nuova revisione prezzi anche a quei contratti sotto

l'ombrello del Dl Aiuti, perché hanno un'offerta scaduta entro giugno 2023 e sono stati (o saranno) liquidati tramite risorse dei committenti e non con fondi ministeriali. Per non creare paradossali problemi, la tutela andrebbe limitata agli appalti che abbiano offerta successiva a giugno 2023, quindi fuori dal perimetro del Dl Aiuti.

Questi ritocchi potrebbero essere l'occasione per portare alcune correzioni proprio all'articolo 26 del decreto Aiuti, la norma sugli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali alla quale hanno fatto ricorso nel 2023 e nei primi sei mesi del 2024 oltre 17mila cantieri. La legge di Bilancio 2025, oltre a prorogare il meccanismo, ha previsto la possibilità di applicare in nuovi prezzi anche in diminuzione rispetto a quelli contrattuali. «Questo concetto - racconta Ciucci - è da specificare perché rischia di diventare fortemente pregiudizievole. Le amministrazioni saranno portate a rivedere le contabilità già chiuse con i lavori del 2023 e 2024». La diminuzione non dovrebbe essere retroattiva, ma trovare applicazione solo ai lavori eseguiti e contabilizzati da gennaio 2025. Inoltre, dovrebbe riguardare solo i singoli prezzi contenuti all'interno del Sal e mai l'importo complessivo. «I prezzi contrattuali - spiega Ciucci - non possono essere diminuiti».

Ultimo punto riguarda l'esclusione dal decreto Aiuti degli appalti che hanno avuto accesso in qualsiasi misura al Fondo opere indifferibili. Questa indicazione, nata nel 2022, sta ora dando luogo a forti problemi applicativi e tocca oltre 5mila cantieri per almeno 22 miliardi di euro. Per evitare distorsioni, bisognerebbe limitare questa incompatibilità alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità di accesso al Fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uno studio del Notariato su contenuti e impatto del decreto salva casa

Più facile ristrutturare

Gli scostamenti lievi non ostano alla vendita

DI MARCO PAULETTI

Con la regolarizzazione delle piccole difformità edilizie più semplice vendere e ristrutturare. Gli scostamenti minimi e le modifiche lievi non saranno infatti più considerati abusi edilizi e questo potrebbe sbloccare il mercato immobiliare e favorire la riqualificazione urbana del patrimonio esistente. Alla legge 105/2024 di conversione del dl salva casa (69/2024) è dedicato lo studio n. 62-2025/P del Consiglio nazionale del notariato, il quale esordisce appunto affermando che le piccole irregolarità edilizie non saranno più considerate violazioni, semplificando così la vita a milioni di proprietari, professionisti e acquirenti. L'obiettivo è semplice: rilanciare un mercato immobiliare bloccato da formalismi e incertezze normative.

Le tolleranze. Per tolleranze costruttive si intendono scostamenti considerati

lievi rispetto all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e a ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Costituiscono, invece, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Modifiche lievi. La novella legislativa interviene in modo diretto su quei casi in cui un immobile presenta modifiche lievi rispetto al progetto originario: un muro spostato di pochi centimetri, un'apertura interna non perfettamente corrispondente ai disegni, o una

finitura diversa. Fino a ieri, questi dettagli potevano compromettere una vendita o rallentare la ristrutturazione. D'ora in poi, invece, entrano nel perimetro delle tolleranze costruttive ed esecutive, riconosciute e disciplinate dalla legge.

Niente abusi. In entrambi i casi, comunque, le difformità non saranno considerate abusi, a patto che non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, né violino norme urbanistiche o tecniche. Il principio è semplice: ciò che è minimo e non incide sulla sicurezza o sulla destinazione d'uso, non deve bloccare la vita dell'immobile.

Il ruolo dei tecnici. Lo Studio, poi, si sofferma sul nuovo ruolo dei tecnici abilitati, chiamati a garantire il rispetto delle condizioni ed incaricati di redigere una dichiarazione asseverata. Tale documento potrà essere allegato ai titoli edilizi, per rendere possibile nuovi interventi ed agli atti notari-

li, in caso di vendita, divisione o costituzione di diritti reali. Si tratta, a parere del Consiglio Nazionale del Notariato, di una novità significativa, che dà sicurezza giuridica agli acquirenti e snellisce la burocrazia per i venditori. Nonostante ciò restano dei vincoli significativi: le nuove tolleranze non si applicheranno agli immobili soggetti a vincoli paesaggistici o storico-artistici, e non possono ledere i diritti dei terzi. In più, nelle zone sismiche, verrà richiesto un supplemento di documentazione che attesti la conformità alle norme tecniche per le costruzioni.

Logica di buon senso.

La logica cui si ispira questa scelta è improntata al buon senso: non è più tollerabile che una finestra spostata o una tramezza sbagliata blocchino una compravendita, o che l'acquirente debba affrontare spese di regolarizzazione sproporzionate.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Meta investe sul nucleare per l'IA

Una partnership con il più grande gestore di centrali in America per soddisfare la sete di elettricità dei sistemi di intelligenza artificiale. La crescente domanda di elettricità è legata agli elevati consumi energetici dei data center. L'impatto ambientale non va sottovalutato

Tecnologia e ambiente

ILARIA SOLAINI

Meta Platforms ha raggiunto un accordo con Constellation Energy per mantenere in funzione per vent'anni uno dei reattori nucleari della società di servizi pubblici in Illinois: il quotidiano economico *Financial Times* lo ha definito il primo accordo del genere tra una grande azienda tecnologica e una centrale nucleare.

Anche se, secondo l'analista americano di Evercore ISI, Nicholas Amicucci, questo accordo sarà solo «il primo di molti», soprattutto dopo che, per dare ulteriore impulso alle prospettive del settore nucleare negli Stati Uniti, il mese scorso il presidente Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per accelerare la costruzione di reattori e contribuire a finanziare l'ammodernamento energetico dei reattori esistenti. Obiettivo? Quadruplicare la capacità di energia atomica entro il 2050, visto che negli Stati Uniti, il consumo energetico dei data center è destinato a rappresentare quasi la metà della crescita della domanda di elettricità da qui al 2030.

Questo *deal*, come lo chiamano in America, potrebbe servire da modello per le grandi aziende tecnologiche, che vogliono supportare gli impianti nucleari esistenti e, al contempo, pianificare di alimentare i data center con energia a zero emissioni di carbonio. Secondo un recente report

dell'Agenzia internazionale dell'Energia (Iea) la domanda di elettricità dei data center in tutto il mondo raddoppierà entro il 2030, arrivando a 945 terawattora (TWh) che è l'attuale consumo elettrico del solo Giappone. L'IA sarà il motore più significativo di questo aumento, con una domanda di elettricità da parte dei data center ottimizzati per l'IA che dovrebbe quadruplicare entro il 2030.

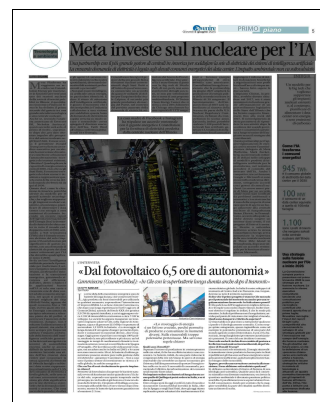
Se da un lato l'intelligenza artificiale possiede il potenziale per trasformare il settore energetico nei prossimi 10 anni, accelerando l'innovazione e la transizione energetica, garantendo sicurezza ed efficienza; dall'altro, dietro i chatbot e le applicazioni basate sull'IA si cela una vasta e crescente rete di data center ad alto consumo energetico, nei quali si possono trovare migliaia dei chip H100 di Nvidia, ognuno dei quali consuma fino a 700 watt, ovvero quasi otto volte l'energia consumata da un tipico televisore a schermo piatto da 60 pollici. A provocare l'aumento delle emissioni, dunque, non è soltanto l'addestramento di questi sistemi, ma anche il loro sempre più frequente utilizzo: l'impatto ambientale della frenesia dell'intelligenza artificiale generativa ha dei costi energetici e in termini di sostenibilità enormi, anche se ancora difficili da quantificare con esattezza. Secondo una stima dell'Iea ciascun data center può consumare la stessa quantità di elettricità di 100mila famiglie e sebbene i data center rappresentino attualmente solo l'1,5%

del consumo di elettricità a livello globale, nelle aree in cui sono concentrati sussistono già sfide significative per la rete elettrica e si prevede che la domanda continuerà a crescere. Che cosa succederà quando i chatbot

e gli agenti IA saranno entrati totalmente nella nostra quotidianità, diventando insostituibili assistenti professionali o personali?

«Non può esserci intelligenza artificiale senza energia, in particolare elettricità. E dato il ritmo di adozione dell'intelligenza artificiale, è giunto il momento che i decisori politici e l'industria collaborino a una visione per soddisfare questa fonte di domanda di elettricità in rapida crescita in modo sicuro e sostenibile» aveva spiegato il direttore esecutivo dell'Iea, Fatih Birol all'ultima conferenza globale sull'IA e l'energia.

Constellation Energy è il gestore della più grande flotta di reattori nucleari convenzionali degli Stati Uniti e all'inizio di quest'anno aveva annunciato un accordo da quasi 27 miliardi di dollari per l'acquisto della rivale Calpine, il secondo più grande produttore di energia del Paese, nel contesto del previsto aumento della domanda di elettricità stimolato dal boom dell'intelligenza artificiale. Due giorni fa è stato firmato il patto con la *big tech* di Menlo Park, di cui, però, non sono stati forniti i dettagli sui costi, se non per sottolineare che si tratta di una proposta multimiliardaria. Il Clinton Clean Energy Center che si trova a circa 250 chilometri da Chicago attualmente ha



una capacità di 1.121 megawatt e fornisce energia all'equivalente di circa 800mila case americane. Constellation Energy ha sostenuto che la partnership da giugno 2027 amplierà la produzione di energia pulita della centrale nucleare in Illinois di 30 megawatt. Il funzionamento dell'impianto fino al 2047 sarà subordinato al rinnovo della licenza da parte della U.S. Nuclear Regulatory Commission, richiesto da Constellation lo scorso anno. L'accordo, inoltre, potrebbe «salvare 1.100 posti di lavoro locali ben retribuiti, generare 13,5 milioni di dollari di entrate fiscali annuali e aggiungere 1 milione di dollari in donazioni benefiche a organizzazioni non profit locali nell'arco di cinque anni», hanno fatto sapere le due società.

L'impianto Clinton, in perdita, avrebbe dovuto chiudere nel 2017, ma è stato mantenuto in funzione grazie all'emanazione di un provvedimento legislativo dello Stato dell'Illinois che ha fornito supporto finanziario fino alla metà del 2027. Il coinvolgimento di Meta permetterà di riprendere la sua attività dopo la scadenza dei sussidi governativi e consentirà la gestione a lungo termine dell'impianto senza il sostegno dei contribuenti.

Questa partnership per l'approvvigionamento di energia arriva mentre l'amministratore delegato di Meta Platforms, Mark Zuckerberg, sta investendo miliardi di dollari nello sviluppo di modelli e prodotti di intelligenza artificiale per la piattaforma, nel tentativo di prendere il controllo del mercato dell'IA. Anche i competitor, tra cui Amazon, Google e Microsoft si sono mossi nella medesima direzione, stringendo accordi con i gestori di centrali nucleari. Lo scorso anno i piani di Meta per un accordo

simile erano stati vanificati da problemi ambientali e normativi: c'era stato anche il caso della scoperta di una rara specie di ape in un luogo adiacente alla centrale nucleare di Susquehanna Steam Electric, in Pennsylvania, accanto alla quale sarebbe dovuto sorgere un enorme data center, il cui progetto di fatto si è arenato. Mentre a settembre dell'anno scorso la stessa Constellation Energy aveva annunciato la riapertura della sua centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania, dopo aver stipulato un accordo ventennale per la fornitura di energia con Microsoft.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La casa madre di Facebook e Instagram ha stipulato un accordo ventennale con il gigante energetico Constellation per la fornitura di elettricità prodotta dalla centrale nucleare dell'Illinois

ENERGIA

Un modello per le big tech che vogliono supportare gli impianti nucleari esistenti e, al contempo, pianificare di alimentare i data center con energia a zero emissioni di carbonio

Come l'IA trasforma i consumi energetici

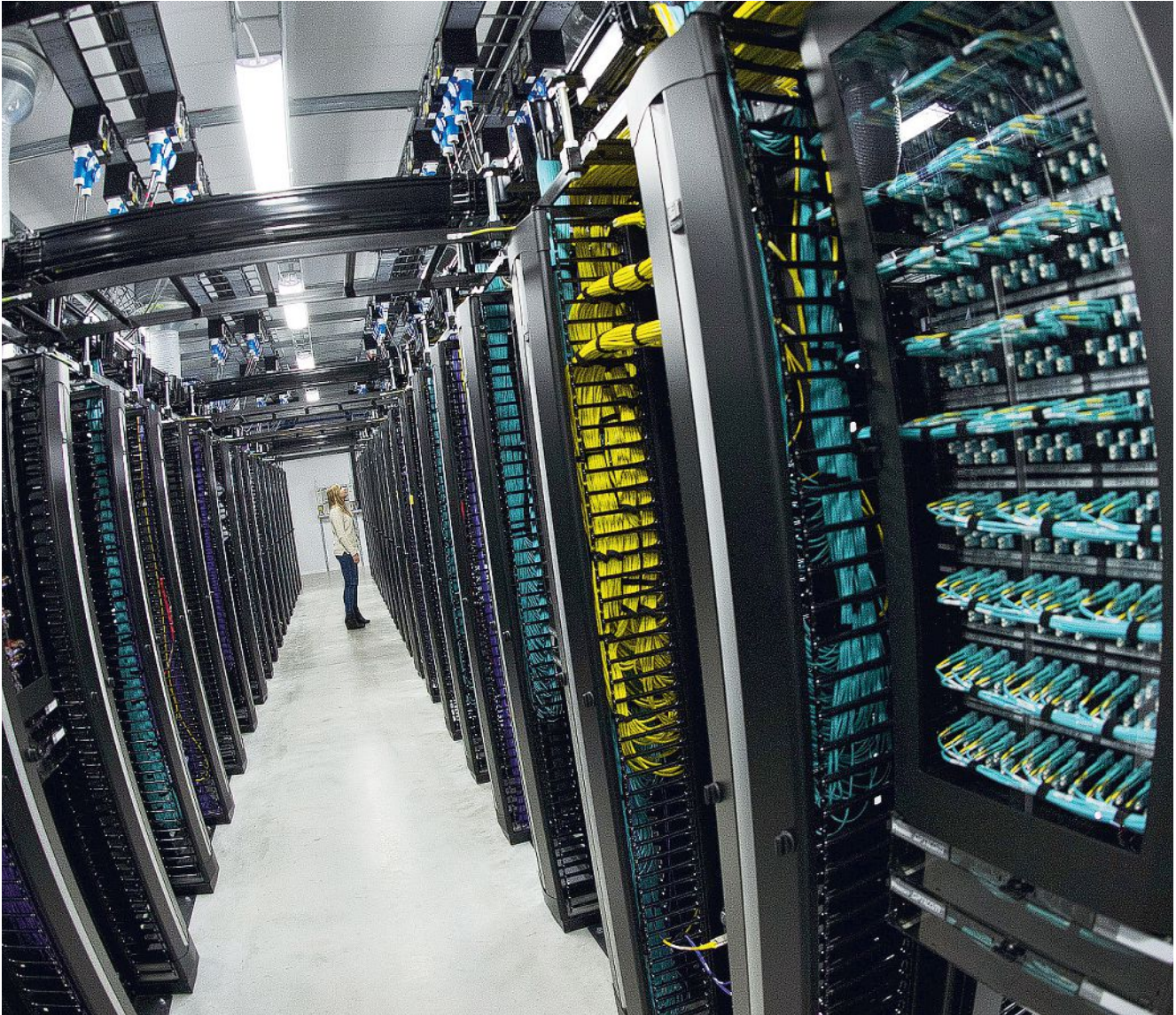
945 TWh
è il consumo globale di elettricità dei data center per il 2030

100 MW
il consumo di un data center equivale a quello di 100mila famiglie

1.100
sono i posti di lavoro che vengono salvati nella centrale nucleare dell'Illinois

Una strategia sulla fusione nucleare per l'Ue a inizio 2026

La Commissione europea punta a presentare nel primo trimestre 2026 la sua strategia per la fusione nucleare. Lo annuncia lo stesso esecutivo comunitario lanciando una consultazione pubblica per raccogliere contributi che rimarrà aperta fino al primo luglio. Bruxelles raccoglie l'input del report Draghi sulla competitività che raccomanda lo sviluppo di una strategia globale per l'innovazione nel campo dell'energia da fusione nucleare. Tra gli obiettivi del futuro piano, si cita la definizione di un «percorso chiaro» verso una centrale pilota a fusione, colmando le lacune strategiche critiche in materia di tecnologia e attuando un quadro normativo favorevole per gli impianti di fusione all'interno dell'Ue. Infine, l'Ue punta a istituire una governance dedicata alla fusione.



100 MW è il consumo di un data center ed equivale a quello di 100mila famiglie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



VIA DALL'ITALIA

**La fuga dei giovani costa
allo Stato 11 miliardi**

Per i neolaureati reddito netto inferiore del 60% rispetto alla Germania. Il 18% dei ragazzi tra 15 e 35 anni non partecipa alla vita economica del Paese. Uno studio FSI-Liuc — a pagina 18

Lavoro, dai giovani emigrati mancato gettito da 11 miliardi

Lo studio Liuc

Per i neolaureati reddito netto inferiore del 60% rispetto alla Germania

Il 18% dei ragazzi tra 15 e 35 anni non partecipa alla vita economica del Paese

Un 40% circa di giovani precari, tra contratti a tempo determinato e lavoratori autonomi. Il 18% dei ragazzi tra i 15 e i 35 anni che non partecipa alla vita economica, i così detti Neet, contro il 10,5% della Germania, il 6,3% dei Paesi Bassi e il 13% circa di Francia e Spagna. Con una percentuale altissima tre le donne: il 22,3% rispetto al 14,5% dei giovani maschi. Certo tra loro c'è chi fa il caregiver ma il dato resta allarmante tanto più se associato ad altri numeri, tutti racchiusi nell'analisi condotta da FSI e l'Ufficio Studi della Liuc, voluto dal rettore Anna Gervasoni e guidato da Chiara Ggliarano.

Tra questi a spiccare anche il numero di disoccupati. Nel 2023, il tasso di disoccupazione dei 15-35enni nel Paese era del 13% nettamente superiore a quello della Germania (4,4%) e anche a quello della Francia (10,8%) con una situazione pressoché limite al Sud (23,1%) e nelle isole (24,1%). A pagare lo scotto maggiore sono i non diplomati: il 19,9% di loro non lavora, di fatto uno su cinque.

E in questo quadro anche chi ha un impiego ha un reddito distante da quello del resto d'Europa. E vale an-

che e soprattutto per i laureati. Secondo lo studio Liuc-FSI il reddito netto annuo di chi completa il percorso universitario a parità di potere d'acquisto di un giovane italiano è poco inferiore ai 18mila euro contro i quasi 30 mila euro di un ragazzo tedesco. Se a questo si somma il tema casa, ossia la capacità di un giovane tra i 15 e i 35 anni di prendere in affitto o acquistare un immobile in base al suo reddito allora si scopre che per affittare un appartamento con due camere da letto a Milano deve spendere il 90% di quanto incassa ogni mese, a Venezia il 77%, a Roma il 75%, mentre a L'Aquila il 23%. Se vuole acquistare con un mutuo allora può permettersi 13 mq a Milano, 16 mq a Roma e 98 mq a L'Aquila. Ecco spiegato perché un giovane italiano non riesce a ottenere mediamente una maturità economica prima dei 30 anni, mentre in molte regioni europee se la assicura già dai 25 anni (Danimarca, Paesi Bassi e Germania).

Di qui l'emorragia di "talenti" che fuggono all'estero. Se nel 2013 erano circa 12mila giovani under 39 ad andare Oltreoceano, dieci anni dopo lo hanno fatto circa 29mila. L'emigrazione è un fenomeno che vale una perdita in termini di gettito fiscale di 37,1 miliardi l'anno, oltre 11 miliardi solo per quel che riguarda l'impatto dei ragazzi. Ma c'è anche una perdita in termini di investimento in formazione di fatto bruciato: nel 2023 la stima parla di 3 miliardi di euro spesi per sostenere un intero ciclo di istruzione di giovani laureati italiani poi "persi" a seguito del loro trasferimento all'estero. A beneficiarne principalmente la Germania, la Svizzera, la Spagna, la Francia e il Regno Unito. Tutto questo in un quadro che sconta una bassissima propensione

all'imprenditorialità da parte dei giovani (si veda altro articolo in pagina).

Che fare? Liuc-FSI hanno messo a punto uno strumento un indice sintetico che si chiamerà YES (Youth Enhancement Score) che può diventare una leva importante per istituzioni e politica per migliorare l'attrattività del Paese. «Questo indicatore è uno strumento per poter misurare nel tempo l'andamento e l'impatto di alcune manovre. Grazie a YES la politica può lavorare su variabili anche non convenzionali per migliorare il quadro», ha spiegato Gervasoni.

L'indice è una media ponderata di diversi fattori e vuole mettere in evidenza quanto ciascun territorio di riferimento sia in grado di fornire opportunità lavorative, di reddito rispetto al costo della vita, di attrattività imprenditoriale, e come stanno i giovani che vivono in quel territorio. L'Italia oggi incassa uno YES di 81 contro il 114 del Belgio e il 93 della Germania ma solo l'86 della Francia. Il gap in questo caso appare ridotto ma il Paese è comunque ultimo per mercato del lavoro e reddito mentre si posiziona nella media per alloggio e benessere soggettivo, e negli anni recenti il tasso di imprenditorialità è comunque cresciuto.

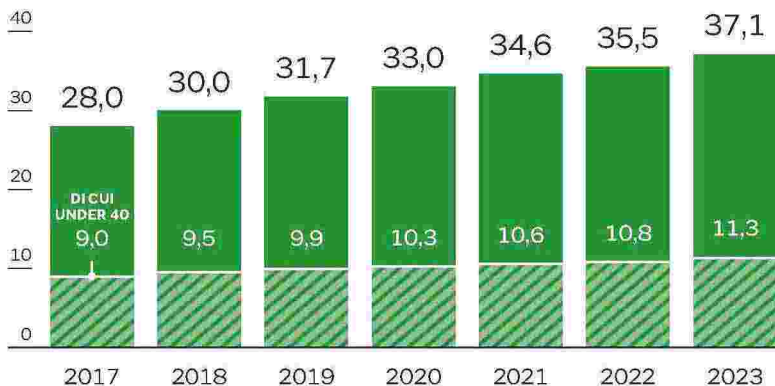
Guardando alle singole regioni, l'Italia «ha una configurazione a macchia di leopardo che mi fa essere ottimista: alcune regioni del Paese sono allineate ai benchmark europei e quindi possono essere di ispirazione per far crescere l'indice di attrattività per i giovani», ha concluso Gervasoni. La distanza tra Nord e Sud è marcata: fatta 100 la media italiana, si va dall'81 della Sicilia al 109 della Lombardia.

—L.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La perdita di gettito fiscale a causa degli italiani all'estero

L'Italia perde quasi 40 miliardi all'anno a causa degli italiani residenti all'estero. Dati in miliardi



Fonte: dati AIRE (2024), microdati EU-SILC (2017-2023) e aliquote IRPEF (2017-2023)



L'emorragia di "talenti": nel 2013 erano circa 12mila giovani under39 ad andare Oltreconfine dieci anni dopo lo hanno fatto circa 29mila



ANNA GERVASONI
 Rettore
 Liuc





Polizze catastrofali, troppa discrezionalità sulle sanzioni accessorie

Risarcimenti

Le criticità dell'obbligo
di copertura assicurativa
per le imprese

Mario Benedetti
Gianfilippo Chiricozzi

La disciplina dell'obbligo per tutte le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di munirsi di una copertura assicurativa contro i rischi di fenomeni catastrofali – attuato con Dm 18/2025 – palesa numerose criticità e incertezze, tanto sul piano interpretativo quanto su quello applicativo.

Il primo aspetto critico è quello prettamente economico, in considerazione del costo che l'applicazione dell'obbligo assicurativo – indipendente da una valutazione soggettiva della sua effettiva utilità – avrebbe inevitabilmente comportato per le aziende, configurandosi come un ulteriore aggravio finanziario.

Non poche perplessità sono emerse, poi, con riferimento al regime sanzionatorio, per le ipotesi in cui le imprese non provvedano a stipulare le polizze entro i termini stabiliti. Anziché prevedere l'applicazione di sanzioni dirette, il Legislatore ha infatti contemplato un sistema di penalizzazioni mediate, quali la perdita della possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche in caso di eventi catastrofici, il tutto reso ancor più disorientante dall'estrema vaghezza e genericità dell'enunciazione letterale della norma di riferimento (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023), che non solo non permette di individuare con precisione le tipologie di contributi realmente interessate dal dettato normativo, ma neppure specifica quali siano i reali effetti di questa valutazione, con la conseguenza che ogni amministrazione pubblica responsabile di incentivi o agevolazioni dovrà autonomamente decidere come appli-

care in concreto tale previsione. Senza contare gli ulteriori effetti che, da un sistema sanzionatorio così concepito, rischierebbero di derivare a carico delle imprese inadempienti, potendo l'inosservanza dell'obbligo assicurativo arrivare a rappresentare una potenziale causa di esclusione da procedure di gare e appalti pubblici o finanche un elemento di ostacolo per l'accesso al credito e ai finanziamenti, quale rischio aggiuntivo cui tener conto nel processo di valutazione da parte degli istituti di credito del merito creditizio di un'impresa.

Altro profilo critico aveva riguardato la possibilità di assoggettare all'obbligo di assicurazione anche i piccoli imprenditori ex articolo 2083 del Codice civile, fino al chiarimento pervenuto dalla relazione illustrativa del Dm 18/2025 secondo cui, poiché l'obbligo assicurativo è diretto a tutte le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese – con la sola esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile per le quali continua ad operare il regime di rischio speciale del Fondo AgriCat – anche le Pmi, se e in quanto iscritte nella Sezione speciale del Registro delle imprese (Rea), devono considerarsi rientrare nel perimetro applicativo della norma. Ciò, alla luce di un'interpretazione coerente con l'obiettivo del Legislatore di offrire una valida tutela alle micro e piccole imprese, maggiormente esposte a vulnerabilità economiche.

Lo stesso piano oggettivo è stato argomento di confronto, stante l'incertezza normativa circa l'eventualità di far ricadere l'obbligo di stipula anche in relazione a quei beni detenuti in godimento a titolo diverso dalla proprietà (locazione, leasing, comodato ecc.) e alla difficoltà di individuare il soggetto tenuto ad assicurarsi nelle ipotesi di affitto di azienda e di usufrutto di azienda. A chiarire la questione, l'articolo 1-bis, comma 2, del Dl 155/2024 e l'articolo 1, comma 1, lettera b), del Dm 18/2025 dispongono che devono essere oggetto della copertura assicurativa tutti i beni a qualsiasi titolo

impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa – quindi indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà – con la sola esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che li utilizza. In definitiva, ogni valutazione sulla questione deve tuttavia considerare che la normativa sulle assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali, per quanto utile nella gestione delle emergenze, non può che essere intrinsecamente orientata più alla mitigazione degli effetti che alla loro prevenzione. Non affronta la radice del problema né contribuisce a contrastare i danni che sono conseguenza dei dissesti idrogeologici e di altre fragilità strutturali che caratterizzano il nostro Paese, per fronteggiare i quali non pare possibile prescindere da un piano strutturale e integrato di interventi finalizzati alla profilassi e alla messa in sicurezza del territorio, oltre che da iniziative pratiche di carattere strategico con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità propria delle strutture costruite e dell'ambiente naturale, quali l'investimento nella protezione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, la promozione di tecniche costruttive innovative e resilienti e lo sviluppo di politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Non sono chiare
le tipologie
di contributi
che l'inadempiente
rischia di perdere**





SETTORE PRIVATO

PRIMATO
ITALIANO
POST COVID

Italia prima in Eurozona nel post Covid con la super crescita del settore privato

Scenari globali

di Marco Fortis — a pagina 17

Marco Fortis

Un numero citato nelle interessanti *Considerazioni Finali sul 2024* del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ci ha particolarmente colpito, benché sia passato perlopiù inosservato. Panetta, a pagina 17 della sua *Relazione*, a proposito dell'economia italiana, ha ricordato che negli ultimi cinque anni, cioè dal 2020 al 2024, «nonostante le crisi pandemica ed energetica, il Paese ha mostrato segni di una ritrovata vitalità economica. La crescita ha superato quella dell'area dell'euro. Il Pil è aumentato di circa il 6%, trainato da un incremento di quasi il 10 nel settore privato». È proprio quest'ultimo «quasi 10%» su cui vorremmo attirare qui l'attenzione, perché non è un numero affatto banale. Innanzitutto, però, che cosa si intende per settore privato? Lo spiega la nota 28 della *Relazione* del Governatore: «Il dato si riferisce alla crescita del valore aggiunto delle imprese nel settore privato non agricolo, non finanziario, al netto dei servizi immobiliari». Cioè qualcosa che equivale al 75% circa del valore aggiunto totale dell'economia italiana escluso il settore pubblico. Perché il numero citato da Panetta è importante? La ragione è semplice: provate a trovarne un altro simile nell'Eurozona, facendo qualche confronto. Noi abbiamo provato a farlo ma non si trova nulla di lontanamente paragonabile. Quel «quasi 10%» dimostra che la crescita economica recente dell'Italia nell'economia privata è stata di gran lunga la più forte nell'Eurozona, perfino di quella della tanto lodata Spagna. Già un paio di mesi fa, su queste colonne, avevamo sottolineato come, al netto degli incrementi dei consumi governativi, dal 2020 al 2024 l'aumento del Pil italiano rispetto al 2019 pre-Covid fosse stato nettamente il più elevato tra i grandi Paesi della moneta unica (M. Fortis, *Il film di fantascienza sulla crescita e il re Pil che oramai è nudo*, «Il Sole 24 Ore», 25 marzo, pag 15). Lo stesso si può dire oggi, alla luce di dati più recenti, anche estendendo il confronto tra l'Italia e il Regno Unito. Questa nostra analisi della dinamica comparata dei Pil dal lato della domanda aveva allora fatto storcere il naso ad alcuni, altri mi avevano invece manifestato una certa incredulità. Ma il dato di crescita citato da Panetta sull'economia privata italiana guardando dal lato della produzione, cioè considerando il valore aggiunto dei settori che la compongono, dice sostanzialmente la stessa cosa. Infatti, facendo per le vie brevi un esercizio di semplice sommatoria dei valori aggiunti settoriali Eurostat a valori concatenati 2020 per ciascun Paese, il valore aggiunto complessivo dell'economia privata in Italia risulta aumentato nel periodo 2020-2024 del 9,3%, numero in linea con quello indicato dal Governatore, contro un +6,2% per la Spagna, un +4,6% per la Francia e un -2% per

la Germania. Ciò considerando i seguenti settori componenti l'economia privata: industria in senso stretto, costruzioni, commercio, trasporti, turismo, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività artistiche, di intrattenimento e ricreative. Qualcuno potrebbe obiettare che la nostra ripresa post-Covid è stata trainata dall'edilizia residenziale con tutti i costi pubblici differiti connessi con i superbonus. Lo stesso Governatore però spiega immediatamente, riguardo al boom dell'economia privata, che, «oltre che dalle costruzioni, un contributo significativo è venuto dai servizi, in espansione sia nei comparti tradizionali sia in quelli avanzati». Quanto ai costi connessi con i superbonus siamo stati tra i primi a criticare la mancanza di un tetto di spesa del superbonus, nonché gli eccessi e le maglie larghe del bonus facciate. E bene ha fatto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a porre fine agli incentivi, la cui continuazione, finito il Covid, non avrebbe avuto più senso. Ma gli stimoli all'edilizia residenziale, inizialmente voluti da quasi tutte le forze politiche e oggi quasi oggetto di imbarazzo generale, non sono stati affatto sbagliati come idea, contrariamente anche a ciò che affermano coloro che nei *talk show* banalizzano la questione, dicendo che sono stati spesi troppi soldi pubblici per consentire le ristrutturazioni soltanto di poche abitazioni di benestanti. Basterebbe andare a vedere quante posizioni lavorative, attività produttive e professionali sono state messe in moto dall'edilizia in questi anni per zittire chiunque al riguardo. Per non parlare del fatto che il nostro rapporto debito/Pil, grazie alla poderosa ripresa post-Covid, è immediatamente sceso dal 154,4% del 2020 al 134,6% del 2023, cioè sostanzialmente allo stesso livello del 2019, per poi risalire solo marginalmente. Ciò non certo soltanto per via dell'inflazione; quella l'hanno avuta anche gli altri Paesi ma i loro debiti/Pil sono oggi molto più alti rispetto a prima della pandemia. Lo stesso tema dei costi pubblici dei superbonus è alquanto opaco. Infatti, chi pensa che il debito pubblico italiano sia cresciuto molto a causa dei superbonus dovrebbe guardare i dati prima di sentenziare. Si prendano le ultime stime della Commissione Europea. Dal 2020 al 2026 il debito pubblico italiano risulterà cresciuto nel complesso di 785 miliardi di ma per ben 605 miliardi esclusivamente a causa della spesa per interessi. Al netto degli interessi, l'aumento del nostro debito sarà di «soli» 180 miliardi, contro cifre confrontabili di +254 miliardi per la Spagna, di +590 miliardi per la Germania e la bellezza di +831 miliardi per la Francia. In sostanza, non vi è alcun dubbio che, pur con sprechi e scorciatoie che, come nel caso del bonus facciate, hanno anche permesso truffe, l'Italia è il Paese che con gli incentivi fiscali per l'edilizia ha utilizzato meglio il suo debito pubblico in Europa. Quei nostri +180 miliardi al netto degli interessi dimostrano che perfino i notevoli costi differiti dei superbonus saranno assorbiti dall'Italia in modo relativamente agevole, grazie

anche al boom di entrate fiscali generate dalla super crescita del settore delle costruzioni e di tutte le sue attività indotte, in termini sia di maggiore valore aggiunto sia di occupati. La lezione è chiara. Senza enormi iniezioni di spesa pubblica e senza una crescita demografica che ha sostenuto i consumi aggregati senza migliorarne la dinamica pro capite, la crescita dell'economia privata post-Covid di Spagna, Francia e Germania è stata estremamente modesta rispetto a quella dell'Italia. Lo stesso vale per il Regno Unito. Due confronti su tutti parlano chiaro. Primo: l'Italia, con un aumento del suo debito pubblico al netto degli interessi dal 2019 al 2026 che sarà quattro volte e mezza inferiore a quello enorme della Francia, dal 2019 al 2024 ha già realizzato una crescita della sua economia privata che è oltre doppia di quella transalpina. Secondo: in termini *pro*

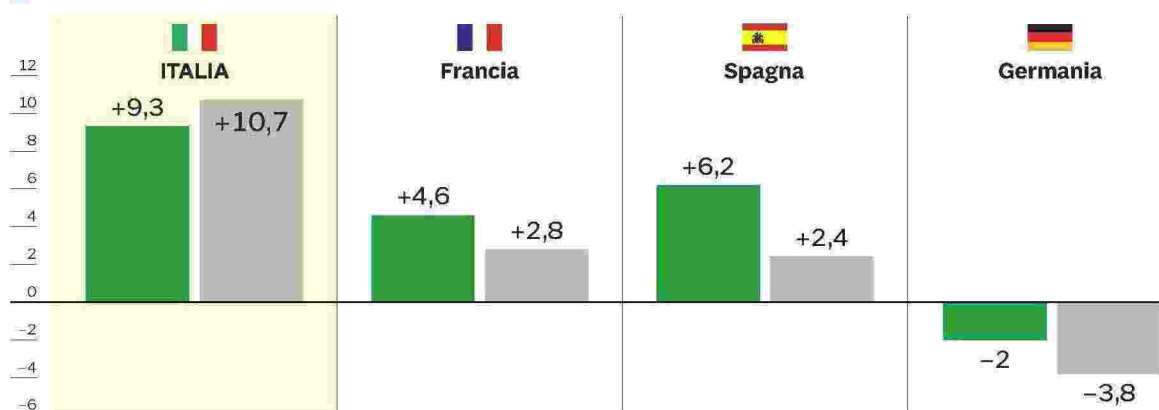
capite la crescita del valore aggiunto dell'economia privata in Italia dal 2019 al 2024 è stata addirittura del 10,7%, contro un incremento del 2,8% in Francia, del 2,4% in Spagna e un crollo del 3,8% in Germania. Per riprendere le parole del Governatore Panetta riguardo ai progressi dell'Italia, «questi risultati sono stati favoriti da politiche espansive, ma non sarebbero stati possibili senza la ristrutturazione del tessuto produttivo avviata dopo la crisi dei debiti sovrani». Contrariamente a ciò che ancora molti affermano, prigionieri di una visione superata, la «nuova Italia» uscita da quella ristrutturazione, nonostante il rallentamento del 2024 condizionato dal perdurare della crisi della Germania, nostro importante partner, non è affatto allo zero virgola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Belpaese in testa nell'Eurozona

Crescita reale del valore aggiunto dell'economia privata dal 2020 al 2024. Variazioni % rispetto al 2019

■ VALORE AGGIUNTO TOTALE ■ VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE



Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

+10%

NEL SETTORE PRIVATO

Nelle *Considerazioni Finali* sul 2024 Fabio Panetta ha ricordato che dal 2020 al 2024 in Italia la crescita ha superato quella dell'area dell'Eurozo-

na. Il Pil è aumentato del 6 per cento, trainato da un incremento di quasi il 10 nel settore privato. Questi gli altri dati: +6,2% per la Spagna, un +4,6% per la Francia e un -2% per la Germania.



Le novità per le compagini societarie nel ddl Concorrenza, ieri in Consiglio dei ministri

Stp, più poteri ai professionisti

Sufficiente la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni

DI LUCIANO DE ANGELIS

Sarà sufficiente per le Società fra professionisti (Stp) detenere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci, mentre non sarà più necessario che il numero dei soci professionisti superino numericamente quello dei soci capitalisti. E quanto prevede l'art. 9 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, ieri in Consiglio dei ministri.

Le disposizioni attuali. L'attuale art. 10, comma 4, lett. b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, al secondo periodo prevede che: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Sebbene la maggioranza degli interpreti, già in costanza dell'attuale disposizione normativa, riteneva legittimo «che il numero dei soci

professionisti potesse essere inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione... ad essi spetti la maggioranza dei 2/3 dei voti esercitati» (in tal senso notariato Tri-

veneto orientamento Q.A. 19/2015 rubricato Maggioranza dei soci professionisti nella Stp, opinione condivisa dal Consiglio Nazionale del Notariato, studi 41/2012/I e 224-2014/I), non mancavano opinioni diversamente orientate. Il trib. di Treviso, ad esempio, ha ritenuto che «Non possano essere accolte le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dei dottori commercialisti formulate da società fra professionisti che non presentino congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote».

In relazione a tale incertezza normativa, si legge nella relazione di accompagnamento,

taluni ordini professionali adottano un'interpretazione in base alla quale i due requisiti di partecipazione alla Stp devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società; altri ordini professionali propongono, invece, una interpretazione secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente, poiché l'autonomia statutaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali previ-

sta dal diritto societario vigente, consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere

dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.

La modifica normativa. Il problema viene risolto attraverso le modifiche normative in via di introduzione che espungono dal testo normativo dell'art. 10, comma 4, lett.

b) la prima riga, cioè la locuzione «In ogni caso il numero dei soci professionisti» lasciando così valido il solo riferimento alla partecipazione nel capitale da parte dei professionisti. Nel nuovo testo si prevede infatti «In ogni caso la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società».

Fra le ulteriori novità in via di introduzione si evidenzia il riferimento alle maggioranze decisionali previste dal tipo societario che, ad esempio, nelle società di persone, ben possono differire rispetto al capitale sottoscritto dai soci.

Infine, vengono fatte salve le disposizioni speciali previste dagli ordinamenti professionali che, evidentemente, potranno disporre diversamente.

— © Riproduzione riservata —





L'ALLARME DI ADC

Riforma commercialisti, incompatibilità al test della previdenza

La riforma dell'ordinamento dei commercialisti, che andrà a modificare il Dlgs 139/2005, può avere implicazioni rilevanti sulla previdenza di categoria. L'allarme è stato lanciato dal presidente dell'Associazione dottori commercialisti (Adc) Gianluca Tartaro in una lettera inviata al presidente della Cassa dottori commercialisti Ferdinando Boccia.

Secondo Adc l'attuale formulazione della proposta di riforma, all'articolo 4, comma 1, rischia di favorire un progressivo trasferimento di attività professionali verso società di servizi costituite come società di capitali, non assoggettate a contribuzione integrativa, con conseguente pericolo di erosione della base imponibile e riduzione delle entrate contributive. «Qualora ciò dovesse accadere – spiega il presidente Adc Gianluca Tartaro – prima o poi la Cassa si troverà costretta ad aumentare il contributo soggettivo, ora pari nel minimo al 12%, a scapito soprattutto dei giovani professionisti».

Con le attuali regole il coinvolgimento del professionista in una società di servizi non può superare, tra l'altro, il 20% degli introiti, un limite che la riforma sembra cancellare.

Il presidente di Cassa dottori commercialisti Ferdinando Boccia conferma che le modifiche alle incompatibilità proposte dal Consiglio nazionale potrebbero potenzialmente generare un maggior ricorso all'utilizzo di società di capitali non Stp con un conseguente minor gettito di contribuzione e quindi minori risorse da destinare alla previdenza e all'assistenza, mentre – sottolinea Boccia – andrebbero privilegiate le Stp che sono una forma di società di capitali incardinata nel sistema ordinistico e previdenziale.

Nell'ambito delle consultazioni avviate a maggio 2024 dal Consiglio nazionale sulla riforma Cassa dottori ha comunicato le proprie preoccupazioni sulla potenziale riduzione del gettito contributivo futuro laddove si dovesse favorire l'ampliamento delle attività professionali svolte per il tramite di società di capitali non Stp. Una segnalazione che, all'epoca, non ha trovato spazio nel testo di riforma presentato a fine novembre. Il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, dichiara però che questa criticità è nota al Consiglio nazionale e assicura che il testo sarà modificato tenendo conto delle osservazioni avanzate da Cassa dottori commercialisti, con cui è stata già avviata un'interlocuzione in merito. «Il Consiglio nazionale – assicura de Nuccio – non ha nessuna intenzione di creare le condizioni per aggirare l'obbligo contributivo».

Attualmente il contributo integrativo versato a

Cassa dottori per il 37,5% confluisce nel montante individuale, il resto viene impiegato nelle politiche di welfare erogate alla categoria.

Il ricorso da parte dei commercialisti a società di capitali non Stp comporterebbe anche una riduzione del contributo soggettivo versato dall'iscritto con conseguente riduzione dell'assegno pensionistico. Grazie al minimo soggettivo obbligatorio (pari a 3.140 euro nel 2025) resterebbe contenuto, almeno nel breve periodo, il rischio legato al sistema a ripartizione utilizzato dalle Casse di previdenza dei professionisti, dove le pensioni vengono erogate utilizzando i contributi soggettivi versati dagli iscritti in attività.

—Federica Micardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sentito dal Sole 24 Ore il presidente de Nuccio assicura che la norma non consentirà elusioni contributive





Professioni, regime di neutralità per le società

L'interpello

Così le operazioni di aggregazione dopo il decreto legislativo 192/24

Il regime di neutralità fiscale delle aggregazioni professionali riguarda tutte le società esercenti attività regolamentate dagli Ordini professionali, comprese le società odontoiatriche. Lo chiarisce la risposta 148/2025 dell'agenzia delle Entrate pubblicata ieri.

Oggetto dell'interpello era l'ambito soggettivo di applicazione del regime disciplinato dall'articolo 177-bis del Tuir, introdotto dal Dlgs 192/2024 (attuativo della riforma fiscale), che ha sancito il principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

In particolare, il comma 1 dell'ar-

ticolo 177-bis dispone che non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti di un complesso di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, nelle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 10 della legge 183/2011, cioè le Stp. Il comma 2 dell'articolo 177-bis, inoltre, estende l'applicazione di queste disposizioni anche ad altre fattispecie, tra cui conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse dalle Stp.

Nell'istanza presentata, l'istante ricordava che la relazione illustrativa al Dlgs 192/2024 fornisce chiarimenti sul tema e, in particolare:

- include tra le società per l'esercizio delle attività professionali diverse dalle Stp le società tra avvocati disciplinate dall'articolo 4-bis della legge 247/2012;
- precisa che l'ambito soggettivo di applicazione della norma inclu-

de gli apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici di cui all'articolo 5 del Tuir.

Il timore dell'istante era che l'elenco potesse considerarsi esaustivo con la conseguente esclusione di altri soggetti quali le società odontoiatriche.

Nella risposta, l'agenzia delle Entrate ritiene il richiamo della relazione illustrativa alle società tra avvocati come meramente esemplificativo e non esaustivo con la conseguenza che tutte le società esercenti attività regolamentate dagli Ordini professionali possono beneficiare del regime di neutralità. Con specifico riferimento alla professione odontoiatrica, l'Agenzia ricorda che la stessa è stata istituita con la legge 409/1985 e che l'esercizio è

consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti e alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli odontoiatri.

Pertanto, considerato che la professione sanitaria di odontoiatria è una professione regolamentata nel sistema ordinistico di appartenenza, si applica la disciplina di cui all'articolo 177-bis del Tuir.

Si ricorda, infine, che il regime di neutralità fiscale può trovare applicazione solo nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, cioè a condizione che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

—**Al.Cap.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Entrate chiariscono che il beneficio riguarda le realtà che esercitano attività collegate agli Ordini

